

Amministratori e sindaci senza IRAP solo per le attività non organizzate

Il tributo è invece dovuto per le altre eventuali attività svolte con una struttura organizzativa

/ Luca FORNERO

Con l'ordinanza n. [23104](#), depositata ieri, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi dell'esclusione da IRAP dei compensi percepiti da dottori commercialisti per le attività di amministratore, revisore e sindaco di società. La pronuncia fa seguito, di pochi giorni, all'ordinanza n. [22138](#), dall'analogo contenuto.

In particolare, viene ribadito che i compensi conseguiti per le suddette attività non scontano l'IRAP, in quanto il professionista non si avvale di un'[autonoma organizzazione](#) per il loro esercizio, essendo **inserito nella struttura** della società.

Più che per tale principio, che appare ormai consolidato, le citate ordinanze appaiono rilevanti perché affermano espressamente che, se il contribuente esercita un'altra attività autonomamente organizzata, gli emolumenti da essa derivanti sono soggetti ad IRAP.

Affinché i compensi afferenti alle attività di amministratore, revisore e sindaco di società possano essere esclusi da IRAP, occorre quindi che sia concretamente attuabile "lo **scorporo** delle diverse categorie di compensi conseguiti" e la verifica dell'esistenza "dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori [di attività, ndr] interessati".

Nel caso di specie, il ricorso del contribuente viene accolto con rinvio, perché il giudice di secondo grado ha trascurato i rilievi prodotti nel giudizio di merito, "soprattutto laddove si precisa che i compensi per cari-

che sociali presso aziende terze inciderebbero per **circa il 98%** delle entrate del contribuente".

Appare quindi definitivamente superata la posizione della ris. Agenzia delle Entrate n. [78/2009](#), secondo la quale la sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'IRAP andrebbe verificata in relazione al complesso dell'attività svolta dal professionista.

In particolare, secondo l'Amministrazione finanziaria, **non** sarebbe **possibile "scindere"**, nell'ambito della base imponibile IRAP, i compensi che necessitano, per la loro produzione, dell'intervento di un'organizzazione (da assoggettare ad IRAP) e quelli derivanti, invece, dalle sole capacità professionali del singolo (non soggetti ad imposta), quali i compensi percepiti per la partecipazione a convegni, per la redazione di articoli e pareri e in ragione di incarichi di amministratore, sindaco e arbitro (teoria da subito fatta propria dalla circ. CNDCEC 5 giugno 2008 n. [2/IR](#), § 5).

Amministratori e sindaci co.co.co. esclusi ex lege

Infine, è appena il caso di ricordare che, ove gli emolumenti siano percepiti da amministratori e sindaci inquadrati come **collaboratori** coordinati e continuativi (ai sensi dell'[art. 50](#) comma 1 lett. c-bis) del TUIR, l'esclusione dal tributo regionale opera *ex lege*, in base al combinato disposto degli [artt. 2](#) e [3](#) del DLgs. 446/97.